



Decreto Dirigenziale n. 478 del 24/12/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AGROPOLI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 1.175, POSTA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME TESTENE, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 43, PARTICELLA N. 85 (PARTE), AD USO ATTIVITA' COMMERCIALE ED AGRICOLO. DITTA: FANIGLIONE RAFFAELE - PRAT. 2011 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che nel corso di accertamenti eseguiti da funzionari di questo Settore lungo il corso del fiume Testene si è rilevato che la ditta Faniglione Raffaele nato a Cisternino (BR) il 17.09.1950 e residente ad Agropoli in via Salvo D'Acquisto, 4, C.F. FNG RFL 50P17 C471J, occupa abusivamente un'area demaniale posta in sinistra idraulica del suddetto corso d'acqua, individuata in catasto al foglio 43, particella n. 85 (parte) del comune di Agropoli, sulla quale insiste porzione di un corpo di fabbrica adibito ad autofficina;
- Che dall'esame della pratica presente agli atti di questo Settore, si è rilevato che in data 15.06.2000 la ditta Faniglione Raffaele stipulò con l'Ufficio del Territorio di Salerno atto di concessione, Rep n.6, di un'area demaniale di mq 1000, riportata in catasto al foglio 43, particella n.85 (parte) per il periodo 01.01.2000 – 31.12.2005, di cui mq 10 impegnati da un capannone ad uso officina meccanica;
- Che con nota prot. n.194896 del 04.03.2010 questo Settore ha chiesto alla ditta di regolarizzare in sanatoria l'occupazione pregressa del predio demaniale in questione corrispondendo alla Regione Campania le indennità di occupazione a partire dal 01.01.2006 fino al 31.12.2010 oltre il conguaglio per il periodo di vigenza del succitato decreto di concessione;
- Che con istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 07/04/2010, prot. n. 301232, la ditta Faniglione Raffaele, nel produrre nuova documentazione tecnica, ha chiesto la rideterminazione delle indennità di occupazione dovute per il periodo 2006-2010 e la massima rateizzazione delle stesse;
- Che con nota prot. 605433 del 15.07.2010, in seguito anche ad ulteriore sopralluogo da parte di funzionario di questo Settore, nel comunicare il parziale accoglimento delle deduzioni prodotte dalla ditta richiedente, sono stati rideterminati gli importi relativi alle indennità di occupazione e del deposito cauzionale fissati rispettivamente in € 21.444,55 e € 5.137,16;
- Che con successiva nota del 29.11.2010, prot. n. 953101 questo Settore, nel comunicare l'adesione alla richiesta di rateizzazione avanzata dalla ditta, ha stabilito le condizioni per l'attuazione della stessa che di seguito si riportano:
 1. rateizzazione dell'importo di € 21.444,55 in numero 4 rate di € 5.361,14 con versamento della 1°rata entro 15 giorni dal ricevimento della predetta nota;
 2. il versamento del deposito cauzionale di € 5.137,16 da corrispondere contemporaneamente al pagamento della 1a rata di rateizzo;
 3. corresponsione delle restanti tre rate di € 5.361,14 entro e non oltre il 30.09.2011, 30.09.2012 e 30.09.2013 maggiorate di interessi legali

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha corrisposto quanto richiesto con i seguenti versamenti:
 1. € 5.361,14 – 1a rata indennità di occupazione anni 2006 - 2010, codice tariffa 1518, eseguito il 18.11.2010, n. VCY 0137, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 2. € 5.137,16 – Deposito cauzionale, codice tariffa 1519, eseguito il 18.11.2010, n. VCY 0138, c/o l'ufficio postale n. 57/008;Entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;

- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Faniglione Raffaele, nato a Cisternino (BR) il 17.09.1950 e residente ad Agropoli (SA) in via Salvo D'Acquisto, 4, C.F. FNG RFL 50P17 C471J, la concessione dell'area demaniale posta in sinistra idraulica del fiume Testene, individuata in catasto del comune di Agropoli al foglio 43, particella n. 85 (parte).

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq. 1.175, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso attività commerciale ed agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 3.212,06, codice tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 5.137,16, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire le opere eseguite, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Agropoli;
- Alla ditta Faniglione Raffaele.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio